

REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE E L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

**ART. 1
Regolamento**

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 5 dello Statuto e dell'art. 14, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, il presente Regolamento stabilisce le modalità di svolgimento delle procedure di designazione dei componenti del CUG di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del suddetto art. 14. Esso prevede inoltre ulteriori norme relative all'esercizio del mandato dei suddetti componenti.

**ART. 2
Componenti del CUG**

1. Il CUG ha la seguente composizione:

- a) un numero di rappresentanti, individuati tra il personale docente e tab di ruolo dell'Ateneo, designati tra i propri iscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative presenti in Ateneo, in modo da assicurare un componente per ciascuna di tali organizzazioni sindacali;
- b) un numero di rappresentanti dell'Ateneo pari a quello della componente di cui alla precedente lettera a), equamente ripartiti tra personale docente e personale tab e con rappresentanza paritaria tra i generi. Nel caso il numero di rappresentanti di cui alla presente lettera sia dispari, nella ripartizione dei seggi tra la rappresentanza del personale docente e la rappresentanza del personale tab avrà diritto ad un rappresentante in più la componente meno rappresentata nell'organo nella sua composizione complessiva, tenendo conto anche dei rappresentanti di cui alla lettera a);
- c) un numero pari al 15% del numero totale dei componenti del CUG, arrotondato all'intero superiore, in rappresentanza degli studenti.

**ART. 3
Modalità di designazione e di elezione**

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono designati autonomamente da ciascuna organizzazione sindacale, secondo la procedura di cui agli artt. 4 e 5.
2. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) sono eletti dal personale docente e tab dell'Ateneo, secondo la procedura di cui agli artt. 4 e 5.
3. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono designati dal Consiglio degli Studenti, secondo le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo.
4. I componenti di cui alle lettere a) e b) sono individuati tra persone che abbiano adeguate conoscenze nelle materie di competenza del Comitato, adeguata esperienza nell'ambito delle pari opportunità e/o del *mobbing*, del contrasto alle discriminazioni, rilevabile attraverso il percorso professionale, nonché adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.

ART. 4

Avvio delle procedure di designazione e di elezione

1. Il procedimento per la scelta dei componenti del CUG di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) è avviato dal Rettore nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato in corso. In prima applicazione del presente Regolamento il procedimento è avviato dal Rettore eletto successivamente all'entrata in vigore delle modifiche statutarie adottate ai sensi della legge n. 240/2010, entro sessanta giorni dalla sua entrata in carica.
2. Il procedimento è avviato con:
 - a) la trasmissione, in formato elettronico, di una nota rettorale alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con cui si invita ciascuna organizzazione sindacale a designare due propri rappresentanti di genere diverso, uno in qualità di componente effettivo e l'altro in qualità di componente supplente, indicando le modalità e i termini per la formulazione di tale designazione e nel rispetto delle norme del presente regolamento;
 - b) l'adozione di un decreto rettorale, con cui si indice la procedura per l'elezione dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), indicando le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.
3. Le designazioni di cui al comma 2, lettera a) e le candidature di cui al comma 2, lettera b) sono corredate del *curriculum vitae* di ciascun designato e di ciascun candidato.
4. Il decreto rettorale di cui al comma 2, lettera b) è reso pubblico nelle modalità più idonee; in ogni caso, tramite:
 - affissione all'albo ufficiale dell'Ufficio Elezioni dell'Ateneo;
 - pubblicazione sul sito *internet* dell'Ateneo;
 - comunicazione con posta elettronica al personale dell'Ateneo.
5. Qualora entro il termine previsto al comma 2, lettera b) sia stato presentato un numero di candidature inferiore al numero dei componenti da eleggere, aumentato del 50% con arrotondamento per eccesso, il Rettore può disporre per una sola volta la riapertura del termine per la presentazione delle suddette candidature, per ulteriori quindici giorni.
6. Per la presentazione delle candidature di cui al comma 2, lettera b) si deve tenere conto dell'obiettivo della parità tra donne e uomini.

ART. 5

Svolgimento delle procedure di designazione e di elezione

1. Superati i termini di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione le designazioni e le candidature presentate, per l'effettuazione della verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dall'art. 14, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. La delibera del Consiglio di Amministrazione relativa alla suddetta verifica è adottata previo svolgimento di un'istruttoria da parte di una Commissione di esperti, costituita pariteticamente da rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali.
2. Terminata la verifica di cui al comma 1, il Rettore ne comunica l'esito alle organizzazioni sindacali, con riferimento alle designazioni presentate da ciascuna organizzazione, e con proprio

decreto stabilisce le date per lo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rendendo pubbliche le candidature dichiarate ammissibili all'elettorato passivo.

3. La procedura elettorale prevede la costituzione di due distinti collegi elettorali, rispettivamente uno per il personale docente e uno per il personale tab, in cui l'elettorato attivo spetta al personale di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato risultanti quali dipendenti dell'Ateneo alla data dell'indizione delle elezioni e per l'elettorato passivo è condizione indispensabile la presentazione della candidatura, ammessa alla votazione ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

Il collegio elettorale relativo al personale tab comprende il personale appartenente a tutte le aree funzionali.

4. Lo svolgimento della procedura elettorale è disciplinato, per quanto compatibili, dalle norme relative alle elezioni del personale docente e del personale tab nel Senato Accademico, disposte dall'apposito regolamento elettorale.

ART. 6

Nomina dei componenti del CUG

1. Conclusa la procedura elettorale di cui all'art. 5, il Rettore, con proprio decreto, procede alla nomina:

- a) dei componenti, effettivi e supplenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), tra i soggetti designati dalle organizzazioni sindacali per i quali il Consiglio di Amministrazione abbia verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto;
- b) dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che siano risultati eletti a seguito dello svolgimento della suddetta procedura elettorale.

2. Per la nomina dei componenti del CUG di cui al comma 1 il Rettore tiene conto della necessità di garantire l'efficace equilibrio delle rappresentanze di genere nell'organo, sulla base della sua composizione complessiva.

ART. 7

Procedura per la designazione e la nomina del Presidente del CUG

1. Contestualmente all'atto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione le designazioni e le candidature di cui all'art. 5 comma 1, il Rettore provvede anche a sottoporre al Consiglio di Amministrazione la designazione di un professore di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, non rientrante tra i docenti designati e candidati, per ricoprire la carica di Presidente del CUG. La designazione è corredata del *curriculum vitae* del designato.

2. Il Consiglio di Amministrazione verifica che il professore di cui al comma 1 sia possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 4 dello Statuto, nonché di esperienza e competenza nel coordinamento di organi collegiali o di altre tipologie di gruppi organizzati di persone, esprimendo in merito una propria valutazione.

3. Acquisita la valutazione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore sottopone la medesima designazione al Senato Accademico, corredata del *curriculum vitae* del designato e della valutazione espressa dal Consiglio di Amministrazione.

4. Acquisito il parere del Senato Accademico, il Rettore procede alla nomina del Presidente del CUG con il medesimo decreto di cui all'art. 6.

ART. 8

Conservazione degli atti

1. A conclusione della procedura elettorale, gli atti vengono presi in consegna dall'Ufficio Elezioni per la relativa conservazione limitatamente all'intervallo di tempo utile per gli eventuali ricorsi.

ART. 9

Mandati

1. Il mandato dei componenti del CUG dura quattro anni, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, che dura due anni.

2. Il mandato di ogni componente del CUG è rinnovabile una sola volta.

3. In caso di interruzione anticipata del mandato di un membro del CUG di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), subentra, ove disponibile, il designato dalla medesima organizzazione sindacale di riferimento del cessato, purché rientrante tra i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). In caso di impossibilità di procedere al subentro, si svolge una nuova procedura di designazione, con le modalità previste negli articoli precedenti, limitatamente alla sostituzione del componente cessato. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

4. In caso di interruzione anticipata del mandato di un membro del CUG di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), subentra il primo dei non eletti nell'ambito della medesima componente cui appartiene il membro cessato. Il mandato sostitutivo dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. I docenti designati nel CUG sono in regime di tempo pieno, da mantenere per tutta la durata del mandato. Nel caso in cui risulti designato o eletto un docente che si trovi in regime di tempo definito, dopo la sua accettazione del conferimento della carica egli è collocato d'ufficio nel regime di tempo pieno, a pena di decadenza dalla carica, a decorrere dall'inizio del mandato.

ART. 10

Incompatibilità

1. I componenti del CUG non possono ricoprire altre cariche accademiche.

2. In particolare, sulle incompatibilità si applicano le norme previste dall'art. 42 dello Statuto.

3. In ogni caso, chi, ricoprendo una carica in un organo dell'Università incompatibile con quella di componente del CUG, viene nominato quale componente di quest'ultimo previa presentazione della propria candidatura, decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina quale componente del CUG. Qualora il nominato non abbia presentato la propria candidatura, in quanto designato dalle organizzazioni sindacali, decade dalla carica incompatibile contestualmente all'accettazione della nomina a componente del CUG.

ART. 11

Cessazione dalla carica

La cessazione dalla carica di componente del CUG è prevista per i seguenti casi:

- per dimissioni;
- quanto ai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali: in caso di rinuncia alla carica, o in caso di revoca della designazione da parte dell'organizzazione sindacale, o in caso di recesso da parte dell'interessato dalla propria iscrizione all'organizzazione sindacale;
- quanto ai componenti appartenenti al personale docente dell'Ateneo, sia nel caso siano stati designati dalle organizzazioni sindacali, sia nel caso siano stati eletti: per trasferimento ad altro

Ateneo: per collocamento in aspettativa per incompatibilità o per passaggio ad altra amministrazione ex artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980; per svolgimento integrale dell'impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo ex art. 6, comma 11 della legge n. 240/2010; per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare; per sospensione cautelativa dal servizio in pendenza di procedimento penale; per cessazione dal servizio;

- quanto ai componenti appartenenti al personale tab dell'Ateneo, sia nel caso siano stati designati dalle organizzazioni sindacali, sia nel caso siano stati eletti: per trasferimento ad altro Ateneo; per trasferimento o comando o distacco presso altro Ateneo o altra amministrazione; per collocamento in aspettativa a seguito di conferimento di incarico o altra esperienza lavorativa presso altro Ateneo o ad altra amministrazione o per assunzione di un incarico di natura politica; per sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare; per sospensione cautelativa dal servizio in pendenza di procedimento penale; per cessazione dal servizio;
- quanto ai rappresentanti degli studenti: per trasferimento ad altro Ateneo o per perdita dello *status* di studenti o dei requisiti di eleggibilità, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale per le elezioni e le designazioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo;
- per la mancata partecipazione a più della metà delle riunioni ordinarie in uno stesso anno accademico: in questo caso la cessazione dalla carica è disposta con decreto rettorale.

ART. 12

Norma transitoria

1. Alla data di nomina del CUG, ai sensi dell'art. 2, comma 9, primo periodo della legge n. 240/2010, decade il preesistente Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo.

ART. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, con il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Esso è successivamente emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previgenti, non conformi ad esso, contenute nei regolamenti dell'Ateneo.